

## **TI\_GERICHTE 52.2002.158 vom 6. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.158](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.158)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.158 du 6 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.158 del 6 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2002 52.2002.158 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2002 52.2002.158 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2002 52.2002.158

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00158 Lugano 6 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 di \_\_\_\_\_ contro la risoluzione 12 marzo 2002 (n. 1180) del Consiglio di Stato, che ha respinto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso l'ordinanza 5 novembre 2001 del municipio di \_\_\_\_\_ concernente l'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2002; viste le risposte: - 25 aprile 2002 del municipio di \_\_\_\_\_, - 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che \_\_\_\_\_ è domiciliata a \_\_\_\_\_, dove è proprietaria di una casa d'abitazione; che con ordinanza 5 novembre 2001 il municipio di \_\_\_\_\_ ha fissato la tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2002 nella misura dello 0.0797% del valore di stima dell'elemento allacciato e in fr. 0.89 al mc per l'acqua potabile o industriale consumata; che la predetta ordinanza, fondata sull'art. 33 del regolamento comunale delle canalizzazioni (in seguito: RCC), è stata pubblicata all'albo comunale dal 12 al 26 novembre 2001; che con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da \_\_\_\_\_ contro la predetta ordinanza municipale; che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la determinazione dell'aliquota d'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni rientrasse nei limiti posti dall'art. 33 RCC e rispettasse la parità di trattamento nonché i criteri di equivalenza e di causalità; che la decisione governativa indicava la facoltà di interporre ricorso contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale; che contro il predetto giudizio governativo, \_\_\_\_\_ si aggravava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alla controversa ordinanza; che la ricorrente ritiene che la menzionata ordinanza sia contraria al principio di causalità e di proporzionalità e che crei una disparità di trattamento tra i contribuenti del comune; che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio di \_\_\_\_\_ senza formulare particolari osservazioni; considerato, in diritto che giusta l'art. 3 PAm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza; che secondo l'art. 33 cpv. 1 RCC, l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal

comune conformemente all'art. 110 LALIA; che la tassa d'uso e la modalità di incasso sono fissate per ordinanza dal municipio all'inizio dell'anno sulla base dei risultati d'esercizio previsti (art. 33 cpv. 3 RCC); che le ordinanze sono un atto normativo di carattere generale e astratto; che, per costante giurisprudenza, a questo tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale bensì solo quello concreto, all'occasione cioè di specifici casi d'applicazione delle norme stesse (STA 23 aprile 2001 in re comune di \_\_\_\_\_; RDAT II-94 n. 11); che sulla scorta di quanto precede, il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria risoluzione; che le conseguenze di un'errata indicazione delle vie ricorsuali non possono in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258); che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale; che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio. Per questi motivi, visti gli art. 110 LALIA; 33 RCC; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.